



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

9/8/2011

Alla c.a. Responsabile sicurezza

Oggetto

Conai: deliberate alcune modifiche al regolamento

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Nell'Assemblea ordinaria del 19 aprile scorso sono state deliberate alcune modifiche del Regolamento Conai.

Vediamo in sintesi le più significative:

1) la partecipazione a Conai delle imprese estere - che risiedono anche fuori del territorio dell'Unione Europea

Le imprese che risiedono fuori dal territorio nazionale (imprese estere) possono presentare la domanda di iscrizione al CONAI in relazione ai loro imballaggi destinati all'immissione al consumo nel territorio nazionale in conformità all'apposito modello approvato dal Consiglio d'amministrazione. Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale (art. 4, comma 6 vedi punto successivo) è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

2) gli impedimenti formali o sostanziali all'ammissione al Conai

Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa che ha presentato la domanda di ammissione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3) il concetto di "prima cessione" e di immissione al consumo degli imballaggi sul territorio nazionale, che comprende anche alcuni trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà

Per tutte le tipologie di materiale si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

- Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio, il contributo ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua

l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera iscritta.

4) la “prima cessione” di materie prime utilizzate da “autoproduttori” per la riparazione degli imballaggi L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

5) le modalità e i termini di conservazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi consortili

La documentazione relativa l'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal consorzio sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal consorzio. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.

6) la possibilità di richiedere direttamente agli utilizzatori il versamento del Contributo in casi particolari di inadempienza del fornitore

In conseguenza delle violazioni dei consorziati (definite all'art. 13) il Consiglio d'amministrazione può disporre che il contributo ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e/o versato al CONAI direttamente dall'utilizzatore anziché dal produttore.

In tali casi il Consiglio d'amministrazione determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa.

7) la modifica delle violazioni degli obblighi consortili

Tra le infrazioni che costituiscono gravi violazioni scompare l'omesso o ritardato versamento del contributo Conai prelevato in fattura al momento della prima cessione

Vi sono anche modifiche legate alla procedura di rateizzazione del debito in caso di fallimento.